



# COMUNE DI BARI

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

### INDICE

#### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONTENZIOSA.**

##### Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- Art. 3 - Definizione delle entrate e ambito di applicazione
- Art. 4 - Regolamentazione delle tipologie di entrate
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 6 - Agevolazioni, riduzione ed esenzioni
- Art. 7 – Informazioni al contribuente

##### Titolo II – Gestione delle entrate

- Art. 8 - Forme di gestione
- Art. 9 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 10 - Presentazione di dichiarazioni, denunce ed istanze
- Art. 11 - Attività di verifica e controllo
- Art. 12 - Attività di accertamento
- Art. 13 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
- Art. 14 - Versamenti e rimborsi
- Art. 15 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria non erariale
- Art. 16 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria e obbligazioni di altra natura
- Art. 17 - Interessi

##### Titolo III – Attività di riscossione

- Art. 18 - Riscossione coattiva

##### Titolo IV – Attività contenziosa e strumenti deflattivi

- Art. 19 - Contenzioso

Art. 20 – Autotutela

#### Titolo V – Accertamento con adesione

Art. 21 – Ambito di applicazione

Art. 22 - Accertamento con adesione concordato

Art. 23 – Avvio del procedimento su iniziativa del Comune

Art. 24 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

Art. 25 – Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni.

Art. 26 – Adempimenti successivi

Art. 27 – Definizione e perfezionamento dell'accertamento con adesione

### **CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE.**

Art. 28 - Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione

Art. 29 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda

Art. 30 - Modalità di rateizzazione

Art. 31 - Provvedimento di concessione o diniego

Art. 32 - Controlli

### **CAPO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).**

Art. 33 – Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento.

Art. 34 – Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione.

Art. 35 – Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione.

Art. 36 – Perfezionamento del ravvedimento.

Art. 37 – Cause ostative al ravvedimento.

Art. 38 – Ravvedimento parziale.

### **CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Titolo I – PRINCIPI E FINALITA'**

Art. 39 – Finalità

Art. 40 – Principio di fissità

Art. 41 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie comunali

Art. 42 – Informazione del contribuente

Art. 43 – Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 44 – Motivazione degli atti

#### **Titolo II – ISTITUTI E GARANZIE**

Art. 45 – Tutela dell'integrità patrimoniale

Art. 46 – Presentazione dell'istanza di interpello

Art. 47 – Istanza di interpello

Art. 48 – Adempimenti del Comune

Art. 49 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- Art. 50 – Diritti e garanzie in caso di accesso
- Art. 51 – Tutela della buona fede e dell'affidamento
- Art. 52 – Ambito di applicazione

#### **CAPO V – SERVIZIO ISPETTIVO TRIBUTI LOCALI E NUCLEO AGENTI ACCERTATORI**

- Art. 53 – Istituzione del Servizio Ispettivo Tributi Locali presso la Ripartizione Tributi
- Art. 54 – Istituzione Nucleo Agenti Accertatori
- Art. 55 – Compiti e funzioni

#### **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO**

- Art. 56 – Funzione di coordinamento del Direttore della Ripartizione Tributi
- Art. 57 – Norme di rinvio
- Art. 58 – Entrata in vigore e abrogazioni

# **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI GESTIONE DELLE ENTRATE, FASI DELLA RISCOSSIONE, STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO E ATTIVITA' CONTENZIOSA.**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di Bari, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990, nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nel D.Lgs. 112/1999, nel D.Lgs. 46/1999, nel D.Lgs. 218/1997, nella Legge 449/1997, nella Legge 28/1999, nella Legge 212/2000, nel D.Lgs. 267/2000, nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella Legge 388/2000 e nella Legge 160/2019, nonché dei principi contenuti nel Titolo V della Costituzione (art. 114 e ss.).

2. Le disposizioni del regolamento sono volte ad individuare le entrate a cui lo stesso è applicabile, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nonché a disciplinare le modalità e le condizioni di rateizzazione, le modalità e le condizioni del ravvedimento operoso, i diritti del contribuente.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore, e ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

### **Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare**

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti aventi ad oggetto le entrate tributarie devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge dello Stato; essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili, le aliquote massime e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

### **Articolo 3 - Definizione delle entrate e ambito di applicazione**

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Ove espressamente previsto, le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche alle entrate non tributarie.

### **Articolo 4 - Regolamentazione delle tipologie di entrate**

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento.

2. Per l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, rimane ferma la disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legge 20 aprile 2017, n. 50

### **Articolo 5 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe**

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità e nel rispetto delle disposizioni speciali che disciplinano le singole entrate.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli artt. 42 e 48 del T.U.EE.LL. n. 267 del 18/08/2000 e ai sensi dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con appositi provvedimenti deliberativi, entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

### **Articolo 6 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. I regolamenti di cui all'art. 4 e, ove possibile secondo la disciplina di settore, le deliberazioni tariffarie disciplinano le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle previsioni legislative in materia.
2. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, nei casi in cui alla stessa la legge attribuisca tale competenza.

### **Articolo 7 - Informazioni al contribuente**

1. La Ripartizione Tributi avvalendosi dei responsabili delle relative articolazioni darà pubblicità con modalità idonee di tutti i propri atti che prevedano disposizioni in ordine all'organizzazione, alle funzioni e ai procedimenti che comportino adempimenti a carico del contribuente, ferme restando le modalità di pubblicazione dei provvedimenti previsti dalla disciplina nazionale di settore.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la Ripartizione Tributi avvalendosi dei responsabili delle relative articolazioni garantisce l'attivazione del portale del contribuente, dal quale il contribuente può accedere alla propria posizione tributaria secondo i processi di identificazione univoca disciplinati dalla legge (SPID, CIE) e assicura l'aggiornamento periodico della sezione "Economia, Tasse e Tributi" del portale web comunale.

## **TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE**

### **Articolo 8 - Forme di gestione**

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie, con riferimento alle attività anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo in caso di affidamento esterno tra una delle forme previste dall'art. 52, comma 5 del decreto legislativo 446/1997;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e ottimale fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

### **Articolo 9 - Soggetti responsabili delle entrate**

1. Per ciascuna delle entrate oggetto del presente regolamento, la Giunta Comunale provvede alla nomina del funzionario dell'entrata a cui competono tutte le attività di verifica, controllo, ispezione, accertamento e riscossione, nonché le altre competenze allo stesso attribuite dalle singole leggi, denominato d'ora in poi Funzionario Responsabile.

2. Nel caso in cui la gestione dell'entrata venga affidata in concessione, è onere del Concessionario provvedere alla nomina di tale figura.

#### **Articolo 10 - Presentazione di dichiarazioni, denunce ed istanze**

1. Il Comune disciplina nei singoli regolamenti di applicazione dei tributi comunali le modalità di presentazione delle dichiarazioni, denunce ed istanze volte ad ottenere regimi agevolativi previsti dall'Ente, fermo restando le modalità di presentazione delle dichiarazioni ordinarie disciplinate nelle singole leggi d'imposta.

2. Con successivi provvedimenti della Ripartizione Tributi saranno definite le modalità e le procedure tecnico-amministrative di trasmissione telematica dei documenti di cui sopra, anche tramite il portale del contribuente di cui al precedente art. 7.

#### **Articolo 11 - Attività di verifica e controllo**

1. I Dirigenti e i Funzionari responsabili di ciascuna risorsa di entrata in base al vigente Funzionigramma comunale, nominati ai sensi dell'art.9 dalla Giunta Comunale quali Funzionari Responsabili, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli possono essere effettuati anche sulla base dei criteri non vincolanti individuati dalla Giunta Comunale.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

4. Ai sensi dell'art.1, comma 1091 della L.145/2018, è destinata una quota del gettito derivante dagli accertamenti IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti all'Area Risorse Finanziarie – Unità Intermedia Entrate ed ai compensi incentivanti al personale addetto, anche di qualifica dirigenziale, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48 comma 3 e dell'art. 89 del T.U.E.L..

#### **Articolo 12 - Attività di accertamento**

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle vigenti norme statali. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, nonché il soggetto a cui indirizzare le richieste di annullamento o rettifica in autotutela.

2. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento e comunque con tutte le altre modalità di notifica previste dalla legge.

3. La notifica potrà essere altresì effettuata direttamente presso gli uffici della Ripartizione Tributi tramite personale appositamente abilitato ed autorizzato, ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 1, comma 158 e ss. della legge n. 296/2006.

### **Articolo 13 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali**

1. I Dirigenti responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Ripartizione Tributi competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. I Dirigenti e i funzionali comunali responsabili di ogni atto/provvedimento, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Ripartizione Tributi, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il Funzionario Responsabile informa la Direzione Tributi Tributi e il Direttore Generale.
3. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Articolo 14 - Versamenti e rimborsi**

1. Gli importi minimi di versamento, di rimborso e di accertamento sono stabiliti nei singoli regolamenti comunali di applicazione del tributo. In difetto di specifica previsione, si applicano gli importi minimi eventualmente stabiliti dalla legge.
2. In ogni caso l'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.
3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine previsto dalle vigenti norme statali.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine previsto dalle vigenti norme statali.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

### **Articolo 15 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria non erariale**

1. I tributi comunali possono essere oggetto di compensazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 2000, n. 2012 e dell'art. 1 comma 167 della Legge 296/2006.
2. Le modalità di effettuazione della compensazione sono stabilite nei singoli regolamenti comunali di applicazione del tributo comunale.

### **Articolo 16 – Compensazione tra obbligazioni di natura tributaria e obbligazioni di altra natura**

1. Resta ferma l'applicazione della compensazione di cui all'art. 1241 c.c. tra obbligazioni di natura tributaria e obbligazioni di altra natura.
2. Le modalità di gestione operativa della compensazione di entrate che fanno capo a differenti Direzioni comunali è rimessa ad un disciplinare interno da adottarsi, a cura della Ripartizione Tributi e previa intesa con la Ripartizione Ragioneria Generale, entro e non oltre 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento.

### **Articolo 17 – Interessi**

1. Gli interessi sugli atti di accertamento, sulle ingiunzioni di pagamento e sui successivi atti di riscossione coattiva, nonché sulle rateizzazioni e sui rimborsi sono pari al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali su base annua.

## TITOLO III – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

### **Articolo 18 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali può essere effettuata:
  - a) direttamente dal Comune;
  - b) mediante affidamento dei carichi all'Agenzia delle Entrate-riscossione;
  - c) mediante affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997.
2. Nel caso in cui il Comune abbia optato per la gestione diretta, anche tramite il mero supporto di società esterna, resta ferma in ogni caso la facoltà del Funzionario Responsabile di trasmettere il ruolo coattivo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di non incorrere in decadenza o prescrizione.

## TITOLO IV – ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

### **Articolo 19 - Contenzioso**

1. Con riferimento al contenzioso tributario, la rappresentanza dell'ente in giudizio spetta al Funzionario Responsabile, che è coadiuvato nella gestione del contenzioso dal Dirigente del Settore Contenzioso, secondo quanto disciplinato dallo Statuto dell'Ente e dal Funzionigramma comunale.
2. In caso di impedimento o impossibilità del Dirigente del Settore Contenzioso, il Direttore della Ripartizione Tributi potrà incaricare personale direttivo o funzionari della Ripartizione Tributi per la partecipazione alle udienze dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o equivalenti.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio, per cause di particolare rilevanza giuridica ed economica che richiedano particolari gradi di specializzazione, con delibera di Giunta su istruttoria del Funzionario Responsabile o del Dirigente del Settore Contenzioso, l'ente può stipulare, in via preventiva, convenzioni con uno o più professionisti iscritti in Albi Professionali, purché siano rispettati i minimi tariffari di legge.

### **Articolo 20 – Autotutela**

1. Il Comune con provvedimento del Funzionario Responsabile al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Al fine di favorire la massima collaborazione con i soggetti passivi, qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile, anche in assenza di istanza di parte, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo, nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
  - f) errore sul presupposto del tributo.
3. Non si procede all'annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di rito (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.)



## **TITOLO V – ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 21 – Ambito di applicazione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile unicamente in presenza di materia concordabile.
2. Sono esclusi, pertanto, gli atti di mera liquidazione conseguente all'attività di controllo delle dichiarazioni.
3. Esulano, altresì, dall'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

### **Articolo 22 - Accertamento con adesione concordato**

1. L'accertamento dei tributi può essere definito con adesione del contribuente, su iniziativa del Comune o dello stesso contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

### **Articolo 23 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune**

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, il Funzionario Responsabile può inviare un invito a comparire, nel quale dovranno essere indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

### **Articolo 24 – Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente nei cui confronti siano iniziate procedure di controllo a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Funzionario Responsabile, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 23, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. Il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, il Funzionario Responsabile, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. Una volta perfezionata la definizione secondo quanto disciplinato dal successivo art. 27, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

### **Articolo 25 – Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o da un procuratore munito di procura speciale dal Funzionario Responsabile.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito, le sanzioni applicabili sono ridotte ad un terzo del minimo edittale.
4. Non potrà essere ridotta la sanzione prevista per l'omesso, tardivo o insufficiente versamento.
5. L'accertamento con adesione non è applicabile al canone unico patrimoniale, in ragione della natura patrimoniale dell'entrata incompatibile con l'istituto di cui sopra.

### **Articolo 26 – Adempimenti successivi**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 25.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

### **Articolo 27 – Definizione e perfezionamento dell'accertamento con adesione**

1. La definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione e con il versamento dell'importo concordato o con il versamento della prima rata.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA RATEIZZAZIONE**

### **Articolo 28. Ambito di applicazione del procedimento di concessione della rateizzazione**

1. Il presente Capo disciplina il procedimento di concessione dei provvedimenti di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria.
2. Competente all'applicazione del presente regolamento ed all'adozione dei provvedimenti di rateizzazione è la Ripartizione Tributi.
3. Possono essere oggetto di rateizzazione esclusivamente gli avvisi di accertamento, le ingiunzioni fiscali e i successivi atti emessi in fase di riscossione coattiva. Non possono formare oggetto di rateizzazione gli importi non ancora accertati. La domanda può essere presentata entro 60 gg. dalla notifica dell'atto per il quale si chiede la rateizzazione.
4. I criteri di ammissione al beneficio di cui al successivo art. 29 e le modalità di rateizzazione di cui all'art. 30 del presente capo sono in ogni caso applicabili a tutte le entrate comunali, salvo quanto diversamente previsto dai singoli regolamenti di settore. In questo caso, la competenza all'istruttoria e all'adozione del provvedimento spetta al Responsabile del Servizio relativo all'entrata oggetto di richiesta.

### **Articolo 29. Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione e contenuto della domanda**

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso in caso di oggettiva e documentata temporanea difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi per opera del Funzionario Responsabile.
2. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore e dell'importo oggetto di rateazione:
  - a) Persone fisiche e ditte individuali La rateizzazione è concessa unicamente in caso di disagio economico, valutato sulla base del valore Isee. La rateizzazione non può essere concessa nel caso in cui il valore Isee del richiedente risulti superiore ad euro 30.000;
  - b) Persone giuridiche ( società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone. La rateizzazione è concessa solo in caso di difficoltà economiche e finanziarie, da

valutarsi sulla base di bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto e qualsiasi altro documento comprovante lo stato della crisi.

3. E' facoltà del Direttore della Ripartizione Tributi richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine di 10 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

4. La domanda di rateizzazione può essere consegnata dal richiedente direttamente allo sportello oppure trasmessa tramite, posta elettronica certificata, ovvero mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di documento di identità.

### **Articolo 30. Modalità di rateizzazione**

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti.

2. E' possibile richiedere la rateizzazione contemporanea di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata tributaria o non tributaria: l'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

3. La durata del piano rateale non può eccedere i sessanta mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 100,00. La ripartizione delle somme viene concessa come di seguito precisato, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente:

- fino ad € 1.500,00 fino a un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 a euro 6.000,00 da un minimo di 15 rate mensili ad un massimo di 36 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente;
- da euro 6.000,01 da un minimo di 36 rate mensili fino ad un massimo di 60 rate mensili, fatta sempre salva una minor rateizzazione richiesta dal contribuente.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di versamento degli atti di accertamento esecutivo e degli atti successivi possono essere differiti per i debitori interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie ed altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere differite i termini di versamento delle rate.

5. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione del provvedimento di rateizzazione, se questo è comunicato entro il 15 del mese; per i provvedimenti comunicati dopo il 15 del mese, la prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese successivo. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

6. Su richiesta del debitore, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può essere disposta la rateizzazione, bimestrale, trimestrale o quadrimestrale.

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

8. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

9. Nel caso di imprese che si trovino in condizioni di crisi, così come definita dall'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019, il Funzionario Responsabile può chiedere l'acquisizione di idonea garanzia rilasciata da banca di primaria importanza, ove l'importo oggetto di richiesta di rateizzazione sia superiore a 25.000,00 euro.

10. La rateizzazione non è mai consentita quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

### **Articolo 31. Provvedimento di concessione o diniego**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta, sulla base dell'istruttoria compiuta, il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego che viene notificato al richiedente.
2. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione dell'istanza di rateizzazione equivale ad atto di riconoscimento del debito e il provvedimento di concessione o di diniego produce effetti interruttivi della prescrizione.

### **Articolo 32. Controlli**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione è oggetto, unitamente agli eventuali allegati, degli opportuni controlli. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, il dichiarante decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

## **CAPO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI E PER LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO (TAX COMPLIANCE).**

### **Articolo 33. Ravvedimento su violazione per omesso o parziale versamento**

1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente da infedeltà od omissioni relative all'obbligo di dichiarazione, la sanzione è ridotta:
  - allo **0,1%** del valore dell'importo da versare per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione è eseguita entro 15 giorni dalla scadenza dell'imposta;
  - ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 16 a 30 giorni dalla data della scadenza; **(1,5%)**;
  - ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 31 a 90 giorni dalla data della scadenza **(1,67%)**;
  - ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da 91 giorni ad un anno dalla data della scadenza **(3,75%)**;
  - ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita da un anno a due anni dalla data della scadenza **(4,29%)**;
  - ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data della scadenza **(5,00%)**;

### **Articolo 34. Ravvedimento su violazione per infedele dichiarazione**

1. In caso di presentazione di una dichiarazione infedele incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione è ridotta;
  - a) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione **(5,56%)**;
  - b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione **(6,25%)**;
  - c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione **(7,14%)**;
  - d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione **(8,33%)**;

### **Articolo. 35 – Ravvedimento su violazione per omessa dichiarazione**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione incidente sulla determinazione e sul pagamento dei tributi, la sanzione è ridotta;

- a) ad un decimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (**10,00%**);
- b) ad un ottavo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro un anno dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (**12,50%**);
- c) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita entro due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (**14,29%**);
- d) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni è eseguita oltre due anni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (**16,67%**);

### **Articolo 36. Perfezionamento del ravvedimento**

1. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, se dovuti, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento.

2. In caso di infedele od omessa dichiarazione, di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto del ravvedimento.

### **Art. 37 – Cause ostative al ravvedimento**

1. La riduzione delle sanzioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento opera a condizione che non siano stati notificati atti di accertamento, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di accertamento, del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

### **Art. 38 – Ravvedimento parziale**

1. Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dagli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

3. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

## **CAPO IV – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### **Titolo I – PRINCIPI E FINALITÀ**

#### **Articolo 39. Finalità**

1. Il Comune di Bari, con riferimento alle proprie entrate tributarie, esercita la funzione impositiva nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede, assicurando i diritti e le garanzie previste nel presente regolamento, oltre che dalle singole leggi d'imposta e dai vigenti regolamenti comunali.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune di Bari provvedono, nell'esercizio dei propri poteri, ad osservare e a garantire i diritti dei contribuenti previsti nel presente regolamento, oltre che dalle singole leggi d'imposta e dai vigenti regolamenti comunali.

#### **Articolo 40. Principio di fissità**

1. Le disposizioni del presente capo non possono essere abrogate o modificate da altre disposizioni regolamentari se non espressamente e con specifico riferimento a quelle abrogate o modificate.

#### **Articolo 41. Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie comunali**

1. I regolamenti comunali in materia di entrate tributarie e le deliberazioni recanti approvazione di tariffe devono menzionare l'oggetto nel titolo e la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti e i provvedimenti non aventi carattere ed oggetto tributario non possono recare disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle inerenti al regolamento o al provvedimento stesso.
3. Le modificazioni di regolamenti e di provvedimenti tributari devono riportare il testo conseguentemente modificato.

#### **Articolo 42. Informazione del contribuente**

1. E' compito del Comune assumere tutte le iniziative idonee a favorire la conoscenza delle disposizioni tributarie, mettendo a disposizione dei contribuenti i regolamenti comunali e le deliberazioni recanti approvazione di tariffe, anche mediante informazione elettronica gratuita, consentendo così l'aggiornamento in tempo reale.

#### **Articolo 43. Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Il Comune deve assicurare l'effettiva conoscenza del contribuente degli atti a lui destinati anche mediante comunicazione nel luogo di effettivo domicilio, ovvero nel luogo ove il contribuente ha letto domicilio speciale ai fini del procedimento cui si riferiscono. Qualunque comunicazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dai regolamenti comunali in materia di privacy.
2. Il Comune deve informare il contribuente circa gli elementi o le situazioni di fatto che comportino il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.
3. Il Comune deve mettere a disposizione del contribuente in tempi utili la modulistica e quant'altro consenta il tempestivo e corretto adempimento dei propri obblighi tributari. Nella definizione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, il Comune deve tenere conto delle esigenze di semplificazione e di minore onerosità possibile.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
5. La norma si applica anche con riguardo agli elementi informativi contenuti in apposite banche dati, salvo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 e dai regolamenti comunali in materia di privacy.

6. Il Comune, prima di procedere alla riscossione coattiva o alla riduzione dei rimborsi richiesti, quando sussistono incertezze, deve invitare il contribuente, con ogni mezzo idoneo, a fornire i chiarimenti necessari o i documenti utili, comparando presso gli uffici tributari competenti o trasmettendo la documentazione mediante servizio postale o in via telematica.

#### **Articolo 44. Motivazione degli atti**

1. Gli atti tributari dell'amministrazione comunale o dei soggetti che esercitano per conto del Comune le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali devono essere motivati secondo i criteri sanciti dall'art. 1 comma 162 Legge n. 296/2006.

## **TITOLO II – ISTITUTI E GARANZIE**

#### **Art. 45. Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. Le obbligazioni tributarie dovute al Comune possono essere estinte, oltre che secondo le modalità ordinarie, anche per compensazione, alle condizioni stabilite dagli articoli 15 e 16 del presente regolamento.

2. E' ammesso l'accollo del debito altrui, senza liberazione del debitore originario, previa comunicazione da parte dell'accollante.

3. In caso di calamità naturale, è facoltà della Giunta Comunale differire i termini di versamento e/o di presentazione della dichiarazione.

#### **Articolo 46. Presentazione dell'istanza dell'interpello**

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.

2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### **Articolo 47 - Istanza di interpello**

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune inviata il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 46, comma 5;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 46, comma 1;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario previsto dalle singole leggi d'imposta;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

#### **Art. 48. Adempimenti del Comune**

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione.
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
4. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di BARI.

#### **Articolo 49. Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 48 comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.



4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

#### **Articolo 50. Diritti e garanzie in caso di accesso.**

1. L'accesso nei locali in cui sono svolte attività economiche o in quelli costituenti domicilio può essere effettuato solo nelle ipotesi di effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo. In ogni caso restano ferme le disposizioni contenute nelle singole leggi d'imposta.
2. Il soggetto incaricato dell'accesso secondo quanto previsto dalle singole leggi di imposta e dai regolamenti comunali deve informare il contribuente delle ragioni che l'hanno determinato e dei diritti e obblighi che lo riguardano.
3. Il contribuente ha diritto di farsi assistere da un difensore abilitato.
4. L'accesso deve durare il tempo necessario per eseguire le indagini sul luogo. Quando si tratti di accesso preordinato alla misurazione dei locali, esso può protrarsi solo per il tempo occorrente per effettuare tali operazioni.
5. L'accesso deve essere eseguito negli orari di ordinario esercizio delle attività economiche ovvero, nel caso di accesso presso le abitazioni, nelle ore dalle 8.00 alle 13.00 ovvero dalle 16.00 alle 20.00, salvo che non sia concordato un diverso orario con lo stesso contribuente. In ogni caso, l'accesso deve essere eseguito recando la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività del contribuente o alla sua vita di relazione.
6. Nel rispetto del principio della collaborazione tra i soggetti del rapporto tributario, il contribuente può esporre proprie deduzioni che devono essere riportate nel verbale steso durante e a chiusura delle operazioni.
7. Il contribuente può comunicare, nei sessanta giorni successivi all'accesso, osservazioni e richieste che l'ufficio tributario ha l'obbligo di esaminare prima di emanare l'eventuale avviso di accertamento.

#### **Articolo 51. Tutela della buona fede e dell'affidamento**

1. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori di quest'ultima.

#### **Articolo 52. Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche con riferimento ai rapporti tra contribuenti e le società affidatarie e concessionarie ovvero altro ente investito di funzioni di accertamento e riscossione dei tributi locali.
2. Per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano anche alle entrate patrimoniali del Comune.

## **CAPO V – SERVIZIO ISPETTIVO TRIBUTI LOCALI E NUCLEO AGENTI ACCERTATORI**

### **Articolo 53 – Istituzione del Servizio Ispettivo Tributi Locali presso la Ripartizione Tributi**

1. Ferme restando le competenze degli addetti del Corpo di Polizia Municipale e degli altri organi di polizia, al fine di ottimizzare le attività di lotta alla evasione dei tributi comunali e del canone unico patrimoniale, l'Amministrazione comunale a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento incrementa il numero di unità di personale presso l'ufficio della Ripartizione Polizia Municipale dedicato da Funzionigramma comunale ai servizi di Polizia Giudiziaria e Tributi e, previo distacco di un numero adeguato di agenti, istituisce il Servizio Ispettivo Tributi Locali presso la Ripartizione Tributi con specifiche funzioni di controllo e accertamento, sotto la direzione del competente Dirigente.

### **Articolo 54 – Istituzione Nucleo Agenti Accertatori**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è altresì istituito il nucleo di agenti accertatori, cui competono le funzioni e i poteri stabiliti dalla legge.
2. Ai fini dell'istituzione del citato Nucleo, che sarà incardinato nell'organico della Ripartizione Tributi e sarà assoggettato alla medesima Direzione, si incarica la Ripartizione Personale di predisporre tutti gli atti prodromici all'assunzione del personale a tale servizio destinato.
3. All'esito delle assunzioni di personale come sopra indicate, il Dirigente della Ripartizione Tributi provvederà alla nomina degli agenti accertatori, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 1 commi 179/181 della Legge n. 296/2006.

### **Articolo 55 – Compiti e Funzioni.**

1. Il personale addetto al Servizio di cui all'art. 53 e al nucleo di cui all'art. 54, nei limiti delle competenze attribuite dal Funzionigramma Comunale e nel rispetto della normativa vigente, è autorizzato ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Lo stesso dovrà essere munito di tessera identificativa, nella quale dovranno essere indicati il numero di emissione, la foto, l'ufficio di appartenenza, la qualifica posseduta. Tale tessera dovrà, a pena di nullità, essere convalidata dalla firma del Direttore della Ripartizione Tributi.
2. Il personale è tenuto a qualificarsi alla parte oggetto della verifica, esibendo la tessera di riconoscimento nonché invitando la stessa a rilevare gli estremi identificativi riportati sulla tessera.
3. Gli accessi e le attività di controllo di cui al comma 1 nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, professionali, artistiche, agricole e industriali si svolgono, salvo casi urgenti e adeguatamente documentati, negli orari ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento delle stesse.
4. Delle attività di cui ai punti precedenti viene redatto apposito processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali rilievi proposti dal contribuente. Il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente e a quest'ultimo viene rilasciata una copia.

## **CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E DI RINVIO**

### **Articolo 56. Funzione di coordinamento del Direttore della Ripartizione Tributi**

1. Al Direttore della Ripartizione Tributi compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei funzionari responsabili delle entrate, dei funzionari responsabili della riscossione e dei dirigenti titolari delle competenze di cui al presente regolamento.

**Articolo 57. Norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di antinomia tra le disposizioni del presente regolamento e quelle dettate dai regolamenti che disciplinano le singole entrate, queste ultime prevalgono in forza del principio di specialità.

**Articolo 58. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01/01/2023. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - il regolamento generale delle entrate tributarie approvato con DCC n. 27 del 12/04/2007;
  - il regolamento sulle rateizzazioni tributarie approvato con DCC n. 60 del 3 ottobre 2013;
  - il regolamento comunale in materia di diritti del contribuente (DCC n. 26 del 2005, approvata il 21/02/05);
  - la regolamento sulle modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di imposta comunale sugli immobili (IMU) (DCC n. 73 del 2017).